



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Cod. ISTAT
COM 42011

DELIBERAZIONE NUMERO 3 DEL 30-01-17

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2017 - CONFERMA ED ULTERIORE AGEVOLAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:


MANFREDI CARLO	P	TODERI ERMINIO	P
PERSI MAURO	P	TENTI MELISSA	P
BRUNETTI ALBERTO	P	GUERRA DOMENICO	P
LORENZETTI LORETTA	P	FRANCESCHETTI FABRIZIO	P
BELLAGAMBA FRANCO	P	GALLI VALENTINA	P
MANDOLINI ENRICO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. [0] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE
Assume la presidenza il Sig. MANFREDI CARLO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MANDOLINI ENRICO
TENTI MELISSA
GALLI VALENTINA

Risulta inoltre assente/presente l'Assessore "ESTERNO":



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

Introduce l'argomento il Sindaco - Presidente, giusta proposta di delibera n. 3/2017; rileva, in particolare, che "l'Amministrazione ha compiuto uno sforzo considerevole" per mantenere l'invarianza dell'ordinamento tariffario ed impositivo comunale, addirittura migliorandolo con l'introduzione di "alcune agevolazioni", nel prosieguo precisate, malgrado la obiettiva penuria di risorse disponibili nell'esercizio 2017; illustra, quindi, le aliquote per l'applicazione dell'IMU ANNO 2017, dando atto che, rispetto alla proposta di delibera depositata agli atti ex ante, a beneficio del cittadino-contribuente, sono stati analiticamente specificati - grazie alla iniziativa del Sig. Cons. Franceschetti in toto condivisa dall'Amministrazione - gli interventi edilizi (di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo), eseguiti presso i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel centro storico e nel vecchio centro abitato, che prevedano anche la sistemazione delle facciate esterne al fine del decoro urbano, per i quali si applica la tariffa IMU del 6,60 per mille per la durata di anni tre dalla data di ultimazione dei lavori, così come preannunciato nel DUP 2017-2019; ne consegue che il Segretario Comunale, d'intesa con il Responsabile del Servizio tributi, recependo le puntuali indicazioni del Sig. Cons. Franceschetti, ha inserito, nel testo della delibera in approvazione, le opportune variazioni/integrazioni, all'uopo autorizzate dall'Amministrazione (sub punto 2) del dispositivo, in calce al prospetto sinottico riepilogativo delle aliquote 2017; introduzione art. 3 del dispositivo relativo al periodo di applicazione della medesima aliquota agevolata del 6,60 per mille).

Si dà atto che il Sig. Cons. Franceschetti, promotore del proposto miglioramento espositivo, ringrazia, a sua volta, l'Amministrazione comunale "per aver compreso l'importanza di specificare i titoli abitativi desumibili dalle normative di settore (legge 457/78 e D.P.R. n. 380/2001 T.U. Edilizia) al fine di chiarire l'esatto significato dei singoli interventi edilizi ammissibili ai fini dell'applicazione dell'aliquota IMU agevolata e facilitare, quindi, l'intelligibilità delle relative disposizioni da parte del cittadino.

IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 14-04-2016, con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo in data 02-05-2016;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti, la prima, il 16 giugno e, la seconda, il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTA la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali:

ART.1 COMMA 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;


b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ~~per l'anno 2016 per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali~~ con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

COMMA 28 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

«Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2017 prevede, tra l'altro:



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

ART.1 COMMA 448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.

ART.1 COMMA 449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:

a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno, comma 11, il quale



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

stabilisce: Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, dott.ssa Marinella Sebastianelli, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

UDITA la dichiarazione di voto del Gruppo Consiliare "Lista Civica Paese Verde", resa dal Sig. Cons. Franceschetti in conformità al testo della medesima allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ESPERITA la votazione, peralzata di mano, avente il seguente esito proclamato dal Presidente:


Consiglieri presenti: n. 11
voti favorevoli: n. 8
voti contrari: n. =
astenuti: n. 3 (Sigg. Cons. Guerra - Franceschetti - Galli);

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI DETERMINARE** le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2017:

Fattispecie	Aliquote 2017 per mille
ALIQUOTA DI BASE (altre unità immobiliari, aree fabbricabili, ecc.)	8,60
Abitazione principale e relative pertinenze nelle categorie A1 - A8 - A9 - detrazione € 200	4,00
Unità immobiliari di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero/cura non locate (assimilate ad abitazioni principali)	ESENTI
Per la categoria D5 e per gli impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore 200 KW	10,60
Terreni agricoli	ESENTI
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) ATTENZIONE !! per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre <u>CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO</u> ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 13, comma 3 lettera "0a" DL N.201/2011, come sinteticamente contenuti nella presente	7,60



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

informativa alla sezione "ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI"	
Unica abitazione Residenti AIRE già <u>PENSIONATI</u> nei rispettivi paesi di residenza con apposita autocertificazione da presentare entro la data di scadenza prima rata del 16-06 e comunque non oltre il 16-12	ESENTE SE PENSIONATI
Fabbricati ad uso abitativo del centro storico e del vecchio centro abitato interessati da interventi edilizi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, che prevedano anche la sistemazione delle facciate esterne al fine del decoro urbano.	6,60

3) DI STABILIRE, quale disposizione di indirizzo, che l'aliquota agevolata del 6,60 per mille relativa ai fabbricati abitativi oggetto di interventi edilizi, si intende applicabile per la durata di anni 3 dalla data di ultimazione dei lavori come risultante dal titolo abitativo; tale linea di indirizzo sarà confermata annualmente per le singole annualità d'imposta qualora possibili e non in contrasto con le norme nazionali in materia di tributi locali.

4) DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:


a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017.

6) DI DARE ATTO che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 06-09-2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 09-09-2014, ed alle successive disposizioni normative comunque applicabili.

7) DI PRENDERE ATTO che sono confermati, anche per il 2017, i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà, confermando sostanzialmente quelli attualmente vigenti. In particolare, la norma prevede che il Fondo sia ripartito:

- Per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015 (ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI), come derivante dall'applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilità per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nell'importo sopra detto, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni suddette. Già per l'anno 2016, tale quota è stata ripartita secondo le medesime modalità.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA


PROVINCIA DI ANCONA

8) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

9) DI DARE ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

10) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 a seguito di votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11
voti favorevoli: n. 11
voti contrari: n. =
astenuiti: n. =



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE, ALTRESÌ, LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 23-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guerra Lucio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

PARERE FAVOREVOLE

Castelleone di Suasa, lì 23-01-2017

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Sebastianelli Marinella



Con il presente punto all'ordine del giorno vengono determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno corrente.

Anche quest'anno il governo centrale ha imposto il blocco dell'aumento delle tariffe ed ha confermato l'esenzione dell'imposta ai terreni agricoli.

Rispetto alla delibera dell'anno scorso abbiamo notato che l'amministrazione comunale ha inserito l'esenzione dell'imposta ai cittadini pensionati iscritti nel registro AIRE, il nostro gruppo in passato aveva proposto che tale esenzione venisse applicata a tutti i cittadini iscritti al registro sopra richiamato, proposta non soddisfatta pienamente ma da apprezzarne il gesto.

Grazie nostro impegno ed al proficuo confronto intercorso con il Segretario comunale e con il responsabile dell'ufficio tributi il nostro gruppo è riuscito nell'intento di far giusta chiarezza sul punto riguardante la riduzione dell'imposta ai fabbricati facenti parte del centro storico e del vecchio centro abitato. Tutti gli interventi facenti richiamati nell'art. 31 della Legge n. 457 del 5 agosto 1978 e nell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 che prevederanno anche il recupero delle facciate esterne al fine del decoro urbano godranno di tale beneficio ^{PER UN PERIODO DI 3 ANNI DALLA DATA DI FINE LAVORI.} ~~per il periodo di 3 anni dalla data di fine lavori.~~ ^{IL} ~~superficie del fabbricato prescelto e della zona di riferimento, in quanto cantieri e punti di vendita.~~

Per i motivi sopra richiamati il nostro gruppo si astiene al punto n. 3 dell'ordine del giorno da interpretarsi come segnale di stimolo nell'interesse dei cittadini.



COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA
PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MANFREDI CARLO

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

Il Consigliere Anziano

F.to PERSI MAURO

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

li, 6 FEB. 2017



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

li,

6 FEB. 2017

Il Segretario

F.to SPACCIALBELLI DOTT.SSA IMELDE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-01-17 e viene trasmessa all'Ufficio per gli adempimenti di competenza

Il Segretario

F.to